



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 gennaio 2010 n. 21

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;  
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 21 gennaio 2010;  
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE TRA LA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO E MALTA IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO  
E RELATIVO PROTOCOLLO (FIRMATI A LA VALLETTA IL 3 MAGGIO 2005),  
FIRMATO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 2009**

## **Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e Malta in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo (firmati a La Valletta il 3 maggio 2005), firmato a Roma il 10 settembre 2009 (Allegato A), a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2010/1709 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Francesco Mussoni – Stefano Palmieri*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*

**PROTOCOLLO**  
**DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE FRA**  
**LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E MALTA**  
**IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Malta, desiderosi di emendare la Convenzione fra la Repubblica di San Marino e Malta in materia di Imposte sul Reddito, e relativo Protocollo, firmati a La Valletta il 3 maggio 2005 (qui di seguito "la Convenzione"),

Hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO I**

Il testo dell'Articolo 25 della Convenzione viene cancellato e sostituito da quanto segue:

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni che sono verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o all'amministrazione od attuazione delle leggi interne relative alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o della supervisione di quanto sopra. Dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
  - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;
  - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire le informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni per il semplice motivo che tali informazioni sono detenute da un istituto bancario, da altro istituto finanziario, da prestanome o soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria o perché riferite a quote di partecipazione in un soggetto.

## ARTICOLO II

Ciascuno Stato Contraente notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie ai sensi delle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica di cui sopra e le sue disposizioni si applicheranno immediatamente.

## ARTICOLO III

Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione, resta in vigore fintanto che la Convenzione stessa è applicabile.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO in duplice esemplare a *Roma*....., il *10 settembre*..... 2009., nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER IL GOVERNO DI MALTA

